



Brissago, 23 ottobre 2018

RM 3848 – 22.10.2018

## MESSAGGIO MUNICIPALE 1462

### concernente una variante di piano regolatore per la regolamentazione delle antenne di telefonia mobile

---

Gentile Signora Presidente,  
Egredi Consiglieri comunali,

il vigente Piano regolatore di Brissago è stato approvato dal Consiglio di Stato il 3 ottobre 1995.

Nonostante il Municipio abbia avviato i lavori per una revisione generale del piano regolatore, si ritiene importante proporre subito una nuova regolamentazione per la realizzazione delle antenne di telefonia mobile, aspetto puntuale sul quale la popolazione è giustamente sensibile.

#### 1. Il quadro normativo

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPamb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione delle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 1.2.2000.

L'ordinamento giuridico stabilito a livello federale da LPamb e ORNI, allo scopo di "proteggere l'uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose o moleste" (art. 1 ORNI) è **esaustivo**. Non rimane pertanto alcun margine per normative di diritto cantonale e comunale volte alla protezione della salute della popolazione. È bene sottolineare quest'ultimo aspetto, che è spesso origine di malintesi e che crea false – per quanto forse giustificate – aspettative nel cittadino.

Tuttavia, il Tribunale federale ha riconosciuto che, per vaste fasce della popolazione, gli impianti per la telefonia mobile possono comportare un disagio psicologico suscettibile di minacciare e compromettere la qualità della vita nelle abitazioni; per lo stesso motivo, la presenza delle antenne può rendere le proprietà nei quartieri toccati meno attrattive sul mercato immobiliare (compravendita) e dell'alloggio (locazione), diminuendone il valore.

Queste ripercussioni sono state qualificate dal Tribunale federale come **immissioni ideali** degli impianti di telefonia mobile, immissioni che a giudizio del Tribunale possono legittimamente essere regolate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale. In particolare, sono state segnatamente ritenute ammissibili disposizioni pianificatorie concernenti

le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile nelle zone edificabili, volte a salvaguardare il carattere, la qualità abitativa e l'attrattività dei quartieri; segnatamente, è stato ritenuto lecito il cosiddetto "modello a cascata", in base al quale le antenne per la telefonia mobile **percepibili visivamente** sono ammissibili nelle zone più sensibili (ad es. zone residenziali) solo se gli operatori di telefonia mobile hanno dimostrato che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta (meno sensibili, come ad es. le zone industriali). Parimenti è stata riconosciuta l'ammissibilità di norme a tutela della natura, del paesaggio e dei beni culturali.

Nel rispetto della legislazione federale e della relativa giurisprudenza, l'art. 30 cpv. 1 cifra 8 del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 attribuisce ai Comuni il compito di disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile.

## 2. La variante proposta

I pianificatori, richiamando le Linee guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile" del gennaio 2016, propongono l'adozione di un modello a cascata. In questo contesto il Municipio ritiene utile l'introduzione di un grado di priorità per le zone del nucleo in posizione intermedia tra le zone miste e residenziali e le aree destinate ad una popolazione più sensibile. Tale intendimento deriva dalla volontà di protezione estetico-paesaggistica dei nuclei comunali, riconosciuta sia a livello regionale, dalla presenza di Brissago nell'inventario degli insediamenti da proteggere di valenza regionale, che a livello comunale, dalla legislazione particolare definita nel PRP (Nucleo del Piano) e nelle NAPR (nuclei delle Coste).

L'Esecutivo propone quindi a codesto lodevole Consiglio comunale l'adozione del seguente nuovo art. 15a NAPR:

### **ART. 15a IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE**

<sup>1</sup> Le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:

<b>Priorità</b>	<b>Zona</b>
<i>I</i>	<i>zona per attività produttive e di servizio</i> <i>zona speciale riva lago</i> <i>zona residenziale in riva al lago</i> <i>zona di costruzione intensiva</i> <i>zona di Caregnano e Madonna di Ponte</i> <i>zona intensiva speciale</i> <i>zona di costruzione estensiva</i> <i>Fabbrica Tabacchi PRP</i> <i>Grand Hotel</i> <i>tutti gli AP-CP in zona edificabile non citati con priorità III</i>
<i>II</i>	<i>Nucleo del Piano PRP</i>

---

*zona dei nuclei delle coste*

---

III *aree delimitate dal raggio di 50 m da:*

- *casa per anziani*
- *centro scolastico*

<sup>2</sup> *I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.*

<sup>3</sup> *Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.*

<sup>4</sup> *Sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente come tali per configurazione, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*

<sup>5</sup> *Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*

La menzionata proposta ha ottenuto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio nell'ambito dell'esame preliminare esperito ai sensi dell'art. 25 cpv. 3 Lst.

La variante è stata depositata dal 29 agosto al 27 settembre 2018 presso la Cancellaria comunale. Nel periodo di pubblicazione sono giunte le osservazioni da parte di un gruppo di cittadini e degli operatori di telefonia mobile Sunrise, Salt e Swisscom. Questi ultimi chiedono in particolare la non adozione del nuovo art. 15a NAPR, considerandolo superfluo rispetto alla legislazione federale e cantonale vigenti. Il Municipio ritiene di non entrare nel merito di tale richiesta, in quanto la norma proposta, peraltro preavvisata favorevolmente dal Cantone, rispetta la legislazione federale e la giurisprudenza in materia.

### 3. Conclusione

Considerate le motivazioni esposte nei punti precedenti, il Municipio vi invita cortesemente a risolvere:

1. È accettata la variante di piano regolatore denominata "Impianti per la telefonia mobile", in particolare è adottato il seguente nuovo art. 15a NAPR:

#### **ART. 15a IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE**

<sup>1</sup> *Le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:*

<b>Priorità</b>	<b>Zona</b>
I	<i>zona per attività produttive e di servizio</i> <i>zona speciale riva lago</i> <i>zona residenziale in riva al lago</i> <i>zona di costruzione intensiva</i> <i>zona di Caregnano e Madonna di Ponte</i>

---

*zona intensiva speciale*  
*zona di costruzione estensiva*  
*Fabbrica Tabacchi PRP*  
*Grand Hotel*  
*tutti gli AP-CP in zona edificabile non citati con priorità*  
 III

---

II      *Nucleo del Piano PRP*  
          *zona dei nuclei delle coste*

---

III      *aree delimitate dal raggio di 50 m da:*  
          - *casa per anziani*  
          - *centro scolastico*

<sup>2</sup> I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.


<sup>3</sup> Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.

<sup>4</sup> Sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.

<sup>5</sup> Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.


2. Il Municipio è autorizzato a proseguire la procedura di approvazione ai sensi dell'art. 27 Lst.

Con la massima stima.

  
 Il Sindaco:  
 R. Ponti

PER IL MUNICIPIO



  
 Il Segretario:  
 Avv. G. Cotti

Allegati:

- Rapporto di pianificazione;
- Esame preliminare.